



Regolamentazione della procedura di qualificazione con  
**validazione degli apprendimenti acquisiti**  
dell'11.04.2022, (con adeguamenti del 08.03.2023)

per

**Operatrice socioassistenziale AFC /**  
**Operatore socioassistenziale AFC**

**N. della professione 94308**

94309	Indirizzo professionale infanzia
94310	Indirizzo professionale persone con disabilità
94311	Indirizzo professionale persone anziane
94312	Formazione generale

SAVOIRSOCIAL,

*visti gli articoli 33 e 38 della legge del 13 dicembre 2003<sup>1</sup> sulla formazione professionale (LFPr), gli articoli 30 – 33 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>2</sup> sulla formazione professionale (OFPr), l'ordinanza della SEFRI del 21 agosto 2020<sup>3</sup> sulla formazione professionale di base operatrice socioassistenziale AFC/operatore socioassistenziale AFC (ordinanza in materia di formazione), il piano di formazione del 21 agosto 2020 e il profilo di cultura generale relativo all'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006<sup>4</sup> sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base,*

*stabilisce la seguente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti.*

---

<sup>1</sup> RS **412.10**

<sup>2</sup> RS **412.101**

<sup>3</sup> RS **412.101.220.14**

<sup>4</sup> RS **412.101.241**

## **1 Oggetto**

Nella procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione (articolo 16 dell'ordinanza in materia di formazione) e di aver soddisfatto i requisiti del profilo di cultura generale.

## **2 Ammissione**

Secondo l'articolo 15 lettera c dell'ordinanza in materia di formazione, è ammesso alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti chi ha concluso la formazione professionale di base al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:

- ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr (RS 412.101),
- ha svolto almeno due anni di tale esperienza professionale nel campo degli/delle operatori/operatrici socioassistenziali AFC, e
- rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti.

## **3 Durata e svolgimento**

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è articolata in diversi livelli. L'acquisizione delle competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione e delle conoscenze di cultura generale è verificata come segue.

### **3.1 Domanda e dossier**

Dopo l'ammissione alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti il candidato presenta all'ufficio competente la domanda di validazione accompagnata da un dossier che documenta gli apprendimenti richiesti. Questi ultimi possono essere stati acquisiti tramite esperienze professionali o extraprofessionali e una formazione specialistica o generale, conformemente all'articolo 9 capoverso 2 LFPr.

Il dossier si compone delle seguenti parti:

- curriculum vitae con un elenco che illustra l'esperienza professionale o extraprofessionale e la formazione specialistica o generale;
- autovalutazione delle proprie competenze in relazione al titolo auspicato;
- documento che attesta le competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione e le conoscenze di cultura generale secondo il relativo profilo; e
- documenti che comprovano l'esperienza professionale o extraprofessionale, la formazione specialistica o generale e l'acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale.

### **3.2 Valutazione**

Due periti del campo professionale e almeno un perito di cultura generale valutano gli apprendimenti documentati nel dossier. In particolare, verificano se i documenti che attestano le competenze operative e le conoscenze di cultura generale sono rilevanti, attendibili e pertinenti e valutano l'estensione e il livello delle competenze operative documentate e delle conoscenze di cultura generale.

Dopo aver esaminato il dossier almeno due periti sottopongono il candidato a un colloquio di valutazione nel quale viene analizzato il dossier e vengono discusse eventuali questioni relative alla sua pertinenza.

In caso di dubbi sulla valutazione del dossier o del colloquio, in alcuni casi possono essere applicati altri metodi, in particolare il monitoraggio nell'esercizio della professione,

l'assegnazione di compiti specifici o la realizzazione di un lavoro pratico. L'impiego di tali metodi viene comunicato preventivamente al candidato per iscritto.

I periti redigono un rapporto di valutazione che fa il punto sull'acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale. L'acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale deve essere determinata nel quadro di una valutazione complessiva. Si applica per analogia la ponderazione definita nel caso particolare di cui all'articolo 20 dell'ordinanza in materia di formazione.

### **3.3 Validazione**

In base al rapporto di valutazione dei periti, l'autorità cantonale responsabile degli esami decide in merito alla validazione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale, che vengono valutate all'interno di un certificato delle note con il giudizio «acquisite» o «non acquisite».

## **4 Superamento**

La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è superata se:

- nel quadro di una valutazione complessiva, l'80% delle competenze operative, vale a dire almeno 24 delle 30 competenze operative, sono ritenute acquisite. 13 competenze operative sono obbligatorie. Almeno 11 delle altre 17 competenze operative devono essere validate. È possibile selezionarle tenendo conto dei requisiti supplementari (cfr. illustrazioni sottostanti):

<b>Campi di competenze operative</b>	<b>Competenze operative obbligatorie (13)</b>	<b>Competenze operative da selezionare (minimo 11)</b>
a (trasversale)	a1, a2, a3, a4, a5 <i>(tutte sono obbligatorie)</i>	-
b (generale)	b2, b3, b6, b8	b1, b4, b5, b7, b9 <sup>5</sup> <i>(minimo due sono obbligatorie)</i>
c (generale)	c1, c2	c3
d (generale)	d1, d3	d2, d4, d5
e & f (specifico dell'indirizzo professionale)	-	e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10, e11, e12, e13, e14, e15, e16 f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9, f10, f11, f12, f13, f14, f15, f16 <i>(minimo sei delle otto competenze dell'indirizzo professionale da esaminare sono obbligatorie)</i>

- le conoscenze di cultura generale secondo il relativo profilo sono ritenute acquisite.

Le competenze operative e le conoscenze di cultura generale sono ponderate secondo la regola prevista per i casi particolari precisata all'art. 20 dell'ordinanza in materia di formazione.

<sup>5</sup> Modifica del 08.03.2023, in vigore dal 1° gennaio 2024

**Regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per operatrice socioassistenziale AFC / operatore socioassistenziale AFC**

**Tabella delle competenze operative (CO) e delle condizioni di riuscita**

a	Competenze trasversali	<b>a1: Agire secondo il proprio ruolo professionale</b>	<b>a2: Riflettere sul proprio lavoro</b>	<b>a3: Stabilire e gestire relazioni professionali</b>	<b>a4: Comunicare in modo adeguato alla situazione e all'interlocutore</b>	<b>a5: Contribuire al superamento di conflitti</b>
b	Accompagnamento quotidiano (Requisito supplementare: b1, b4, b5, b7, b9 – di cui minimo due sono obbligatorie)	b1: Pianificare i propri lavori	<b>b2: Stabilire e gestire in modo strutturato la giornata delle persone assistite</b>	<b>b3: Tutelare la sfera privata e consentire momenti di privacy</b>	b4: Stabilire e gestire l'ambiente quotidiano	b5: Svolgere attività di economia domestica
		<b>b6: Preparare e accompagnare situazioni legate ai pasti</b>	b7: Creare un ambiente che incentiva il movimento	<b>b8: Aiutare nell'igiene e nella cura del corpo</b>	b9: Agire in modo adeguato in situazioni di infortunio, malattia ed emergenza	
c	Sostegno all'autonomia e alla partecipazione	<b>c1: Permettere e accompagnare la partecipazione alla vita sociale e culturale</b>	<b>c2: Accompagnare le persone assistite durante i processi decisionali</b>	c3: Favorire contatti e relazioni sociali		
d	Lavoro in un'organizzazione e in un'équipe	<b>d1: Collaborare all'interno dell'équipe</b>	d2: Collaborare a livello interprofessionale con altri operatori specializzati	<b>d3: Collaborare con famigliari e altre persone di riferimento</b>	d4: Collaborare al processo di gestione della qualità	d5: Svolgere lavori amministrativi generali
e	Comportamento in specifiche situazioni di accompagnamento (Requisito supplementare: e & f – minimo sei delle otto competenze dell'indirizzo professionale da esaminare sono obbligatorie)	e1: Accompagnare i bambini e le loro famiglie durante la fase di ambientamento	e2: Accompagnare e gestire i trasferimenti facendo riferimento ai bambini e al gruppo	e3: Stabilire la relazione con neonati e bambini piccoli e curarne l'igiene del corpo	e4: Assistere e sostenere i bambini in situazioni di gruppo	
		e5: Accompagnare le persone con disabilità nelle fasi iniziali e di congedo	e6: Accompagnare le persone con disabilità in situazioni complesse	e7: Svolgere specifiche prestazioni di cura per persone con disabilità	e8: Accompagnare le persone anziane con disabilità	
		e9: Aiutare le persone anziane ad ambientarsi e a familiarizzare con i nuovi ritmi giornalieri	e10: Accompagnare le persone anziane in situazioni complesse	e11: Attuare specifiche misure di cura per persone anziane	e12: Accompagnare le persone anziane in fin di vita e i loro famigliari nel processo del congedo e del lutto	
		e13: Accompagnare le persone assistite nelle fasi iniziali	e14: Accompagnare le persone assistite nelle situazioni complesse	e15: Svolgere prestazioni di cura specifiche per le persone assistite	e16: Accompagnare le persone assistite nel processo del congedo e del lutto	
f	Sostegno alla formazione, allo sviluppo, al mantenimento e alla promozione della qualità di vita (Requisito supplementare: e & f – minimo sei delle otto competenze dell'indirizzo professionale da esaminare sono obbligatorie)	f1: Partecipare al rilevamento e alla documentazione dei processi di formazione e di sviluppo	f2: Partecipare alla pianificazione delle offerte che favoriscono la formazione e lo sviluppo	f3: Proporre e attuare offerte riferite a gruppi e a bambini	f4: Partecipare all'analisi e alla valutazione delle offerte formative e di sviluppo	
		f5: Aiutare le persone con disabilità a esprimere le proprie richieste e i propri bisogni su come organizzare la propria vita	f6: Partecipare alla pianificazione delle offerte e attività per persone con disabilità	f7: Aiutare le persone con disabilità a sfruttare offerte e svolgere attività	f8: Partecipare alla valutazione delle offerte e attività per persone con disabilità	
		f9: Partecipare all'identificazione dei bisogni, degli interessi e riconoscere i contesti in cui le persone anziane hanno bisogno di assistenza	f10: Partecipare alla pianificazione delle offerte e attività di assistenza per persone anziane	f11: Aiutare le persone anziane a sfruttare offerte e svolgere attività	f12: Partecipare alla valutazione delle offerte e attività per persone anziane	
		f13: Partecipare all'identificazione dei bisogni e riconoscere i contesti in cui le persone assistite hanno bisogno di assistenza	f14: Partecipare alla pianificazione delle offerte e attività per le persone assistite	f15: Aiutare le persone assistite a sfruttare offerte e svolgere attività	f16: Partecipare alla valutazione delle offerte e attività per le persone assistite	

**Didascalia:**

<b>Grassetto</b>	<b>CO obbligatorie</b>
<i>Corsivo</i>	<i>CO da selezionare (minimo 11) con requisiti supplementari per i campi b, e, f</i>

	Indirizzo professionale infanzia		Indirizzo professionale persone con disabilità
	Indirizzo professionale persone anziane		Formazione generale

## **5 Ripetizione**

La ripetizione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. In caso di mancato superamento della procedura di qualificazione, la domanda di validazione degli apprendimenti acquisiti può essere ripresentata al massimo due volte.

In vista della ripetizione il dossier deve essere completato. Le competenze operative e le conoscenze di cultura generale acquisite in base al certificato delle note vengono riconosciute e non rivalutate una seconda volta.

## **6 Attestazioni e titolo**

Chi ha superato la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti consegue, secondo gli articoli 38 LFPPr e 21 dell'ordinanza in materia di formazione, l'attestato federale di capacità (AFC). L'AFC conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Operatrice socioassistenziale AFC» od «Operatore socioassistenziale AFC».

Nel certificato delle note sono riportate le valutazioni delle competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione e della cultura generale.

## **7 Disposizioni transitorie**

Fino al 31 dicembre 2023 la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti si svolge in base alle condizioni di riuscita per la formazione professionale di base per operatrice socioassistenziale AFC/operatore socioassistenziale AFC di diritto anteriore.

Chi ripete la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti entro il 31 dicembre 2025 viene valutato, su richiesta, in base alle condizioni di riuscita per la formazione professionale di base per operatrice socioassistenziale AFC/operatore socioassistenziale AFC di diritto anteriore.

## **8 Entrata in vigore e riconoscimento**

La presente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Olten, 11.04.2022

SAVOIRSOCIAL  
La Presidentessa

La Direttrice

Mariette Zurbriggen

Fränzi Zimmerli

Durante la riunione del 17.03.2022 la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione per operatori/operatrici socioassistenziali AFC si è pronunciata sulla presente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per operatrice socioassistenziale AFC/operatore socioassistenziale AFC.

**Revoca dell'approvazione**

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione revoca l'approvazione delle condizioni di riuscita per la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per operatrice socioassistenziale AFC/operatore socioassistenziale AFC del 27 giugno 2011.

**Riconoscimento della procedura di qualificazione**

Conformemente all'articolo 33 LFPr e dopo aver consultato i Cantoni la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) riconosce la procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti relativa alla formazione professionale di base di operatrice socioassistenziale AFC/operatore socioassistenziale AFC.

Berna, 11.04.2022

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi  
Direttore Supplente  
Capodivisione Formazione professionale e continua

## **9 Modifiche alla regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti**

Modifica del 08.03.2023

Pagina 3:

4 Superamento

Anche la competenza b9 rientra tra le competenze operative da selezionare.

### **Entrata in vigore e riconoscimento**

La modifica alla presente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Olten, 20.02.2023

SAVOIRSOCIAL

La Presidentessa

La Direttrice

Mariette Zurbriggen

Fränzi Zimmerli

Il 11.01.2023, la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione per operatori/operatrici socioassistenziali AFC si è pronunciata sulla modifica alla presente regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per operatrice socioassistenziale AFC/operatore socioassistenziale AFC.

### **Riconoscimento della modifica**

Conformemente all'articolo 33 LFPr e dopo aver consultato i Cantoni, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) riconosce la modifica della regolamentazione relativa alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti relativa alla formazione professionale di base di operatrice socioassistenziale AFC/operatore socioassistenziale AFC.

Berna, 08.03.2023

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi  
Direttore Supplente  
Capodivisione Formazione professionale e continua